



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

composta dai Magistrati:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| - dott.ssa Carmen Lombardi | Presidente rel. |
| - dott.ssa Milena Cortigiano | Giudice |
| - dott.ssa Chiara De Franco | Giudice |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza dell'8/1/2025 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 358/2022 R.G.

TRA

I.N.P.S., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli

APPELLANTE

E

NICOLETTA IMMACOLATA, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Zannini

APPELLATO

IN FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso dell'11.8.2015 al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, Immacolata Nicoletta chiedeva accertarsi l'insussistenza dell'indebito, comunicatole dall'Inps con missiva 9.12.2014, relativo alla somma di € 5.012,72 che sarebbe stata indebitamente erogata per l'anno 2000 (quanto ad € 667,17) e, di poi, per le annualità dal 2006 al 2011, a titolo di trattamento di disoccupazione agricola, a causa della mancata iscrizione o successiva cancellazione dagli elenchi braccianti.

A sostegno della domanda, rilevava, sul piano formale, la carenza di motivazione del provvedimento e la mancata comunicazione del provvedimento di cancellazione; nel merito, negava, preliminarmente, di aver percepito dall'Ente Previdenziale le somme chieste in restituzione; in ogni caso, eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito, difettando il dolo dell'assicurata; l'operare della sanatoria ex art.

52 l.88/1989; la preclusione per l'Inps di annullare l'iscrizione negli elenchi oltre il termine triennale ovvero oltre il termine quinquennale dal versamento dei contributi. Sosteneva, al riguardo, che le prestazioni lavorative erano state regolarmente svolte, per un numero di giornate lavorative pari a 51 o 102, alle dipendenze dell'azienda Mauriello Domenico in relazione all'annualità 2000 e in favore di Villano Francesco dal 2006 fino al 2011.

L'INPS si costituiva in giudizio contestando le circostanze di fatto esposte dalla ricorrente e chiedendo il rigetto della domanda. In particolare, ricordava che la comunicazione all'interessato della cancellazione dagli elenchi bracciantili non era più necessaria, in quanto sostituita dalla pubblicazione telematica degli stessi; eccepiva la decadenza dall'azione in giudizio; evidenziava l'applicazione della disciplina dell'indebito sopravvenuto, con conseguente decorrenza del termine decennale di prescrizione non già dalla data dell'effettivo pagamento e della riscossione delle prestazioni erogate per il periodo dedotto in ricorso ed oggetto di richiesta di restituzione, bensì da quella successiva dei verbali ispettivi a seguito dei quali vi era stato il disconoscimento del rapporto di lavoro presupposto (del 5.10.2010 e del 4.11.2010); invocava la regola dell'onere probatorio in capo all'assicurata relativamente alla prova dei fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni e, dunque, della regolarità del rapporto di lavoro agricolo subordinato.

Il Tribunale, istruita la causa, con sentenza n. 394/2022 del 7.2.2022 dichiarava cessata la materia del contendere con riguardo all'indebito relativo all'annualità 2000, pari ad € 667,17, avendo l'INPS provveduto allo sgravio in autotutela per intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione; quanto alle residue annualità, rilevava che, in punto di forma, la richiesta di restituzione del dedotto indebito era adeguatamente motivata, e che, nella fattispecie, operava la disciplina dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., non già il regime delle pensioni indebitamente erogate ex art. 52 comma 2 l. 88/1989; nel merito, dichiarava inammissibile per intervenuta decadenza l'impugnativa del provvedimento di cancellazione dagli elenchi bracciantili per gli anni 2006/2011, adottato con il 3° elenco nominativo trimestrale di variazione 2012 pubblicato il sito Internet dell'Istituto dal 15.12.2012 all'11.1.2013, affermando l'equipollenza della pubblicazione telematica alla notificazione; osservava quindi che, data la natura sostanziale della decadenza, la conseguente inammissibilità si estendeva anche alle domande volte ad ottenere benefici previdenziali connessi con l'iscrizione negli elenchi nominativi, e che pertanto, pur se la cancellazione dagli elenchi non impedisce di procedere all'accertamento dell'esistenza

del rapporto di lavoro, ciò vale solo nelle ipotesi in cui non si sia verificata, come nella specie, la decadenza dall'impugnazione dei provvedimenti stessi. Ciò nonostante, riteneva infondata la richiesta di restituzione dell'indebito afferente all'indennità di disoccupazione agricola per le annualità 2007/2011, atteso che l'Istituto, a fronte della contestazione della ricorrente, non aveva dato la prova dell'effettiva erogazione delle somme in questione.

Con ricorso a questa Corte del 25.2.2022 l'INPS ha proposto appello avverso la pronuncia, lamentando che il Tribunale avesse accolto la generica deduzione della ricorrente di non aver incassato le somme senza rilevare la contraddittorietà con le ulteriori allegazioni, e senza dare seguito alla richiesta dell'Istituto di ordinare l'esibizione ex artt. 210 e 421 c.p.c. delle relative quietanze; ha chiesto, al riguardo, acquisirsi ex art. 437 c.p.c. la prova documentale dei versamenti delle provvidenze alla Nicoletta, ribadendo nel merito la decadenza dall'impugnativa del provvedimento di cancellazione dagli elenchi bracciantili e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, per le ragioni già esposte in prime cure.

La Nicoletta si è difesa insistendo nell'eccezione di mancata prova del pagamento delle prestazioni chieste in restituzione, nonché rilevando la decadenza dalla prova avversa per tardività della produzione documentale, contestandone in ogni caso la valenza.

All'udienza dell'8.1.2025, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva come da dispositivo in atti.

2.- L'appello è fondato.

Unitamente al ricorso a questa Corte, nonché con successivo deposito del 15.3.2022, l'INPS ha depositato due attestazioni provenienti da Poste Italiane circa l'avvenuto pagamento delle prestazioni in esame presso l'ufficio postale di Falciano del Massico dei bonifici ivi domiciliati rispettivamente in data 24.7.2008 (per l'anno 2007), 24.7.2009 (per l'anno 2008), nonché le quietanze di pagamento delle medesime prestazioni sottoscritte dall'appellata Nicoletta in data 23.7.2010 (per l'anno 2009), 16.7.2011 (per l'anno 2010) e, infine, l'attestazione di accredito dell'ultima annualità su libretto postale intestato alla Nicoletta in data 28.6.2012 (per l'anno 2011); il tutto riepilogato nelle stampe estratte dall'interrogazione del programma elettronico dei “pagamenti telematici della prestazioni non pensionistiche” relativi alla Nicoletta Immacolata, “beneficiario”, individuata con i dati anagrafici completi, dove viene riportato nei dettagli il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per ciascuno degli anni in contestazione.

Si tratta di documentazione certamente acquisibile ai sensi dell'art. 437 c.p.c., in quanto

indispensabile ai fini della pronuncia sull'appello, considerate le motivazioni della decisione impugnata e le censure proposte col gravame; peraltro, già dalle allegazioni e dal materiale probatorio acquisito in primo grado emergevano rilevanti piste probatorie sulla circostanza dell'avvenuta erogazione delle prestazioni chieste in ripetizione, alla luce, in particolare, delle deduzioni della ricorrente, la quale, in via principale, ribadiva con ampie argomentazioni di avere effettivamente svolto l'attività di bracciante agricola negli anni in contestazione e, dunque, di avere diritto alla prestazione richiesta, dolendosi dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi e dell'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione; mentre solo genericamente, quasi con formula di stile, eccepiva al punto 4), pagg. 4/5, la mancanza di prova da parte dell'INPS *"... che effettivamente il ricorrente ha riscosso somme maggiori rispetto a quelle dovute o comunque somme a titolo di disoccupazione agricola per gli anni di cui innanzi ed in particolar modo la somma di cui si chiede la restituzione a titolo di indebito..."*, sul rilievo che *"a distanza di tanti anni è finanche difficoltoso verificare l'effettività dell'incasso, del quale non si ha memoria né traccia documentale"*.

È indubbia, quindi, l'ammissibilità della prova offerta dall'INPS e la sua idoneità a dimostrare l'avvenuta erogazione delle somme chieste in ripetizione, laddove, a fronte dell'inequivoco tenore di essa, nulla ha dedotto l'appellata Nicoletta, limitandosi ad eccepire - in rito - la tardività della produzione documentale.

3.- Dimostrata, dunque, l'erogazione della prestazione di cui si chiede la ripetizione, spettava all'originaria ricorrente dimostrare la sussistenza del suo diritto alla percezione della provvidenza, come correttamente enunciato dal primo Giudice.

Tale prova, al contrario, non è stata offerta, essendosi invece accertato, con l'efficacia ormai incontrovertibile del giudicato, che la Nicoletta è stata cancellata dall'elenco dei braccianti agricoli per gli anni in contestazione e che il relativo provvedimento non è stato tempestivamente impugnato, con conseguente decadenza dall'azione giudiziaria e inammissibilità della domanda anche relativamente all'accertamento del diritto alla prestazione previdenziale connessa con l'iscrizione negli elenchi nominativi.

È stato infine dichiarato (anche qui, con efficacia di giudicato per mancata proposizione di appello incidentale condizionato da parte della Nicoletta), che l'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro, astrattamente ammissibile, non potrebbe, nel caso di specie, essere compiuto, atteso che ciò è consentito solo nelle ipotesi in cui non si sia verificata, come invece nel caso di specie, la decadenza dall'impugnazione dei provvedimenti di cancellazione.

Il principio, condiviso dalla Corte in numerosi precedenti, è pure enunciato da Cass. n. 25814/2019 e ribadito nelle pronunce successive (tra cui v. Cass. n. 7967/2024), sicché può ritenersi, ormai, consolidato.

Per l'insieme delle ragioni che precedono, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado va riformata, con conseguente rigetto della domanda proposta dalla Nicoletta in primo grado.

L'appellata va tenuta indenne dall'obbligo di rifusione delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

- 1) accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta in primo grado da Nicoletta Immacolata;
- 2) dichiara la ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese processuali.

Così deciso in Napoli, l'8.1.2025

Il Presidente estensore
dott.ssa Carmen Lombardi